

■ **Pervengono alla rubrica** molte lettere di lavoratori - dipendenti nella quasi totalità da piccole, piccolissime imprese oppure da singoli imprenditori - nelle quali si evidenzia come il più delle volte la sentenza del pretore, conclusasi con la condanna al pagamento di una somma a favore del prestatore di lavoro, e che è immediatamente esecutiva, resta inesa in quanto il processo di esecuzione - susseguente a quello di cognizione - è lungo, defatigante, farraginoso e quasi sempre inconcludente, per cui di fatto l'ordine del giudice non viene per nulla osservato e ad esso non viene data effettuazione alcuna.

Ci siamo alte volte soffermati su questo inconveniente del sistema processuale, mettendo in rilievo come entrambi i processi, di cognizione e di esecuzione, sono intimamente collegati e connessi fra loro e la validità e l'efficacia del primo è contrassegnata dalla efficienza del secondo in quanto se la sentenza del giudice non viene spontaneamente osservata dalla parte soccombente, vi devono essere mezzi capaci ed immediati, poiché essa coattivamente venga applicata. Si appalesa pertanto, e si appalesa tuttora, necessario che la L. 11/8/1973 n. 533 - che disciplina le controversie di lavoro e che prevede che l'ordine del giudice, emesso con sentenza ma anche con ordinanza, sia immediatamente esecutivo, anche in presenza di gravame - disponesse una procedura altrettanto ce-

LEGGI E CONTRATTI
filo diretto con i lavoratori
 RUBRICA CURATA DA
 Nino Ruffone, avvocato Cdl di Torino, responsabile e coordinatore; Bruno Aguglia, avvocato Funzione pubblica Cgil; Piergiorgio Allena, avvocato Cdl di Bologna, docente universitario; Mario Giovanni Garofalo, docente universitario; Enzo Martino, avvocato Cdl di Torino; Nyranno Moshi, avvocato Cdl di Milano; Saverio Nigro, avvocato Cdl di Roma

Crediti e processo di esecuzione

SAVERIO NIGRO

lenc anche per la fase esecutiva in modo che il lavoratore (sicuramente la parte più debole) potesse avere completa e subitanea soddisfazione.

Ciò non è stato fatto e la gravità di questa lacuna la si è subito constatata, soprattutto nei primi anni di attuazione della L. 533/1973, allorché questa procedeva speditamente ed i lavoratori vedevano, in poche udienze ed in tempi ravvicinati, soddisfatti, teoricamente, i loro diritti, che poi si arrestavano in quanto le modalità di esecuzione seguivano il vecchio rito comune a tutte le controversie.

E nemmeno oggi con la novella 353/1990 che apporta sostanziali modifiche al codice di procedura civile e che delinea un nuovo processo, per molti versi ancorato a quello del lavoro, si è proceduto ad un sia pur parziale adeguamento che rende anche il processo di esecuzione più consono e più

adatto alla attuale realtà, imprimendo ad esso quella snellezza e quella rapidità, che dovrebbe scoraggiare i debitori di far ricorso ad esso per dilungare e diluire nel tempo l'adempimento di quanto imposto dal giudice.

Non può non notarsi che le controversie giudiziarie intraprese dai lavoratori dipendenti da piccole imprese presentano spesso insormontabili difficoltà in tema di accertamento di violazione dei diritti (si pensi ai rapporti lavorativi non regolarizzati e quindi carenti di documentazione; all'effettuazione di lavoro straordinario e/o notturno; all'espletamento di mansioni superiori ecc.). Il che comporta una fase di cognizione laboriosa e lunga, che culmina molte volte nel riconoscimento di una parte dei crediti di cui il lavoratore avrebbe avuto diritto; e dopo un tempo, il più delle volte, molto lungo, ci si trova fra le

fermato in questa rubrica alcuni anni fa, e cioè che si appalesa urgente e necessario - affinché il disposto del pretore del Lavoro sia effettivo ed incisivo - che si proceda ad apportare, nell'immediato, alcune sostanziali modifiche che possono essere così sintetizzate:

a) al momento del pignoramento sottrazione della disponibilità dei beni a meno che il debitore non versi, a favore del creditore, una congrua somma, non inferiore al 50% di tutto il credito;

b) fissazione immediata dell'udienza ed effettivo svolgimento della stessa dinanzi al giudice dell'esecuzione durante la quale deve essere interrogato il debitore, con l'obbligo di dichiarare di essere in grado di soddisfare il credito indicando i mezzi atti al soddisfacimento e palesando i nominativi dei terzi nei cui confronti vanti i crediti;

c) nel caso di mancata comparizione o di dichiarazione falsa, il giudice dovrebbe ordinare la sottrazione delle disponibilità dei beni e fissare, entro un breve termine, la vendita; d) qui lora il debitore compaia e le sue dichiarazioni risultino veritiere, non gli viene sottratta la disponibilità dei beni, ma debbono essere fissate le date di vendita entro un congruo termine; se con queste il credito non viene totalmente soddisfatto si può procedere al pignoramento degli altri beni del debitore, anche presso terzi, ed automaticamente alla vendita degli stessi senza ulteriore intervento del giudice.

Pubblico impiego: non aumentati i contributi ai sindacati pensionati

Abbiamo ricevuto alcune telefonate di pensionati del Pubblico impiego per protestare contro la decisione che avrebbero preso i sindacati dei pensionati per aumentare la trattenuta per contributo al sindacato senza preventiva discussione con gli interessati.

Il Sindacato pensionati italiani (Spi-Cgil) ci ha segnalato che non c'è stato alcun aumento della quota per contributo al sindacato. L'equivoco è nato dal fatto che sul tagliando che resta al pensionato, relativo alla pensione di agosto, è stato indicato, in un'unica casella, il totale della quota sindacale e della contribuzione al Servizio sanitario nazionale senza alcuna specificazione della natura della cifra.

Le proteste dei sindacati dei pensionati hanno indotto il Tesoro a modificare le indicazioni sul tagliando che resta al pensionato in modo da contenere tutte le informazioni necessarie. La modifica dovrebbe essere operativa dal prossimo mese di ottobre.

PREVIDENZA
Domande e risposte
 RUBRICA CURATA DA
 Rino Bonazzi, Ottavio Di Loreto, Angelo Mazzieri e Nicola Tiesi

contributo. Vivo in una casa di mia proprietà di due locali. Data la mia situazione vorrei sapere se posso inoltrare domanda per la pensione sociale.

E.S.
 Milano

Il diritto alla pensione sociale (prevista dall'articolo 26 della legge 153/69) e all'eventuale aumento (previsto dall'articolo 2 della legge 544/88) è subordinato a un livello di reddito annuo pari all'importo annuo di tali prestazioni.

Dal maggio 1991 la pensione sociale è di lire 340.950 mensili e il livello di reddito annuo oltre il quale cessa il diritto alla pensione sociale è di lire 3.933.350. In tale reddito non vanno compresi né gli eventuali assegni familiari né l'eventuale reddito della casa di abitazione.

Dalla situazione illustrata nella lettera, hai senz'altro diritto alla pensione sociale, la quale è concessa dietro presentazione della domanda alla locale sede dell'Inca-Cgil o dello Spi-Cgil (Sindacato pensionati italiani).

presentare la domanda il più presto possibile. L'età diversa per il diritto all'aumento della pensione (articolo 2 della legge 544/88) in quanto, per il relativo livello di reddito, concorre anche il reddito della casa. Eventualmente si può avere diritto alla differenza tra l'ammontare dell'aumento (lire 1.625.000 annue) e il reddito della casa. Può essere opportuno, per tale domanda, farsi assistere dalla locale sede dell'Inca-Cgil o dello Spi-Cgil (Sindacato pensionati italiani).

Inabilità e assegno alla famiglia

SILVANO TOPI

familiari che comprendono soggetti dichiarati totalmente inabili ai sensi della normativa vigente... L'art. 2 della legge n. 153 consente invece l'aumento in presenza di «soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro...».

Entrambe le norme si riferiscono al concetto di inabilità ma con effetti normativi e applicativi di portata molto diversa. Infatti la nuova norma ha reintrodotta pressoché integralmente la dizione di inabilità

contenuta nell'art. 39 del Dpr 26/4/1956 n. 818 che parla di «assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro» sostituendola alla precedente, assai più rigida, che si ispirava all'art. 12 della legge 30/3/1971 n. 118 sugli invalidi civili («totale inabilità lavorativa»). La differenza concettuale che risulta dal confronto tra le due norme è certamente significativa. Infatti la qualificazione dell'attività lavorativa come «proficua» consente di far riferimento ad interpretazioni supportate da pronunce della Suprema Corte - secondo le

quali per essere riconosciuto inabile ad un lavoro proficuo non è necessario che il soggetto sia inabile a qualsiasi attività lavorativa ma basta che non si possa dedicare ad un lavoro idoneo a soddisfare le sue primarie esigenze di vita senza usare delle residue energie.

In questa circostanza il legislatore ha fatto di più. Non solo ha dettato una definizione chiara dell'inabilità nei termini descritti ma - sopprimendo il punto 3 dell'art. 23 della legge del 1986 - ha voluto escludere la possibilità di fare riferimento a qualsiasi altra «normativa vi-

gente» nel nostro ordinamento in materia di inabilità.

È dunque esclusivamente alla dizione dell'art. 2 della legge n. 153 alle interpretazioni giurisprudenziali in materia che ci si deve attenere per definire il diritto all'aumento dei limiti di reddito e non ad altre normative come quelle che riguardano gli invalidi civili. Ad essa l'interessato deve chiedere che la direzione provinciale del Tesoro si attenga nel valutare la situazione del coniuge. Qualunque decisione che facesse riferimento ad altre fattispecie, come l'invaldità ex art. 13 della legge n. 118 (è il caso descritto nella lettera del nostro lettore) configurerebbe una chiara ipotesi di illegittimità del provvedimento suscettibile di impugnativa in via giurisdizionale.

*Dirigente della Direzione cent. studi e legislazione Inps

Miglioramenti e nuove norme per le pensioni di guerra

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 1991 è stata pubblicata la legge n. 261/1991 relativa a «norme concernenti misura e disciplina dei trattamenti pensionistici di guerra» (compresi gli aumenti) approvata, in via definitiva, giovedì 25 luglio 1991 dal Senato.

Con tale legge:

- è stato disposto un aumento annuo, con decorrenza 1 gennaio 1991, dei trattamenti pensionistici (tabella C) nelle seguenti misure: 1° categoria lire 300.000; 2° categoria lire 270.000; 3° categoria lire 240.000; 4° categoria lire 210.000; 5° categoria lire 180.000; 6° categoria lire 150.000; 7° categoria lire 120.000; 8° categoria lire 90.000;
- sono stati ampliati i criteri per l'applicazione delle tabelle A, B ed E del Testo unico sulle pensioni di guerra;
- è stata allargata la possibilità di richiedere l'accompagnamento a scegliere tra coloro che hanno optato per il servizio civile alternativo al servizio militare o, in via subordinata, un accompagnatore militare;
- è stata meglio chiarita la natura risarcitoria di tali trattamenti pensionistici con la conseguente irrilevanza del loro ammontare ai fini fiscali e ai fini del limite di reddito per usufruire di alcune prestazioni previdenziali o assistenziali;
- è stato disposto che gli eventuali trattamenti accessori, concorrendo le condizioni di legge, sono concessi con la stessa decorrenza del trattamento pensionistico. La stessa disposizione si applica anche ai casi eventualmente già definiti in modo difforme.

Il gruppo del Pds ha votato a favore del provvedimento anche se l'ha considerato, oltreché tardivo, ampiamente insufficiente. La presenza dei senatori del Pds è stata determinante per il raggiungimento del numero legale previsto per l'approvazione di ddi in sede deliberante.

Le informazioni ci sono state fornite dal sen. Nedo Canetti, dell'Ufficio stampa del gruppo Pds del Senato.

Interessa il personale già dipendente dell'Ente zolfi italiani

La Gazzetta ufficiale n. 184 del 7 agosto 1991 ha pubblicato la legge n. 245/91 relativa alla «nuova disciplina per l'inquadramento del personale già dipendente dell'Ente zolfi italiani». Di tale legge riportiamo il testo dell'articolo 1: «Il personale già dipendente dall'Ente zolfi italiani, inquadrato nei ruoli del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 411, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, può chiedere, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la valutazione dei servizi effettivamente prestati presso l'ente di provenienza in carriera e qualifica equiparate a quelle statali, agli effetti dell'applicazione, con le stesse decorrenze giuridiche ed economiche, della citata legge n. 312 del 1980 e del decreto del presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310».

Precisiamo che l'articolo 5 stabilisce che la «presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana».

■ **Caro direttore, mi capita** un caso singolare di interpretazione della legge n. 153 del 13/5/1988 in riferimento agli aumenti dei limiti di reddito per l'assegno al nucleo familiare. Mia moglie è invalida civile con un'intermittenza dell'80% e in possesso di certificato di «non collocabilità al lavoro». La direzione provinciale del Tesoro di Salerno non ha provveduto a tutt'oggi all'adeguamento richiesto.

Vito Alberti, Samo (SA)

Il quesito posto va esaminato in relazione alla modifica apportata all'art. 23 della legge 28/2/1986 n. 41 (legge finanziaria 1986) dal punto 2 dell'art. 2 della legge 13/5/1988 n. 153. La norma dell'art. 23 stabiliva al punto 3, un aumento dei limiti di reddito per i nuclei

ALFA 33.
10 MILIONI DI FINANZIAMENTO SENZA INTERESSI IN 18 MESI.

Il piacere di guidare una 33 da oggi è anche finanziato. Presso i Concessionari Alfa Romeo, vi attende una proposta estremamente vantaggiosa: 10 milioni di finanziamento rimborsabili, senza interessi, in 18 mesi*. Mettetevi oggi alla guida di una nuova 33. I Concessionari Alfa Romeo vi aspettano.

A PARTIRE DA L. 16.560.000 CHIAVI IN MANO

ALFA ROMEO

È UN'OFFERTA ESCLUSIVA DEI CONCESSIONARI ALFA ROMEO NON CUMULABILE CON ALTRE IN CORSO.

*Salvo approvazione di **SAVA**